

## BGE 11 I 250

Bundesgericht (BGE), 1885-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_11\\_I\\_250](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_11_I_250)

FR: ATF 11 I 250

IT: DTF 11 I 250

### Volltext

250 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. .orDnet ja DUtd)au~ nid)t an, bau bet UnhmfaHegatat Me sta\$. vitalien einem ::Dritten ~u @igent~um 3U übertragen ~abe, f.on~ bern eB gibt bf.o~ m.orfd)riften übet bie metttlaltung betreiben unb übet ~ie m:tt unb ?llieife bet merttlenbung i~ter @dtägniffe, b. 1). eB fugt bet .suttltenbung an ben UniuetfaHegatat eine .8ttlcdbestimmung bel. ::Demnad) f)at ba~ ~unbe~getid)t etfannt: ::Det membr~ tllitb al~ unbegründet abgettliefen. Ir. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. Con:tlits de competence entre la Confederation et des cantons. 39. Sentenza del 18 settembre 1885 nella causa Consiglio [ederale contl'O Ticino. A. Il t6 maggio 1.883 avveniva in Airolo uno sviamento di treno, il quale aveva per conseguenza ehe rimanesse q:lorto sul colpo un cavallo di proprietit dei signori Motta di queI Co- mune, ed altro loro cavallo fosse cosl malconcio da rendere indispensabile la sua uccisione. Dn giovinetto, Alessio Ra- melli, ehe teneva quei cavalli, riportava alcune gravi contu- sioni. I finimenti dei cavalli ed un carro, trascinato da que- sti, venivano distrutti. Guasti di qualche importanza subivano, da ultimo, diverse carrozze e vagoni. L'inchiesta, aperta innanzitutto dalla giudicatura di pace deI circolo di Airolo e continuata poi per cura dei giudice istruttore di Bellinzona, indicava come giuridicamente rispon- sevole dell'accaduto certo Lorenzo Lafferma, italiano, il quale, essendo stato incaricato della pulitura dell' apparecchio di scambio, e dopo avere - a questo scopo - mosso una parte H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39 . 251 dell' apparecchio medesimo, già predisposto per la direzione ehe il treno in disorso doveva seguire, aveva inavvertita- mente trascurato di rimettere ogni cosa nel suo stato pri- miero. Arrestato, il Lafferma confessava il fatto e la sua colpa, motivo per cui veniva tradotto alle carceri distrettuali di Faido, dalle quali veniva poi dimesso provvisoriamente, in seguito ad una prigionia preventiva di giorni sette. B. Presa conoscenza deli' istruttoria seguita fino a queI punto, il Consiglio federale decideva, ai 18 dei successivo agosto: di deferire il relativo processo ai tribunali c~mpe tenti del cantone Tieino, ed invitava, di conseguenza, Il go- verno ticinese « a provvedere a ehe nel giudizio che sarebbe stato pronuncialo si applicassero le disposizioni deI codice penale federale, e specialmente gli art. 74, 67 e 8, ed inol- tre a far si ehe la condanna della prima istanza, ed eventual- mente il giudizio deI non farsi luogo a procedere, fossero comunicati ad esso Consiglio federale in tempo utile per far uso dei mezzi di diritto di cui puo disporre l'autorita fede- rale. )) - Il governo ticinese vi ottemperava si tosto e la ca- mera di accusa, dietro concorde preavviso deI giudice istrut- tore edel pubblico procuratore, decretava nel 20 settembre stesso anno, sulla. scorta degli art. 74, 67 lett. b e 8 deI co- dice penale federale, 400, 410 e 320 § 1 deI cod. pen. can- tonale: «Lorenzo Lafferma, di l\lel, provincia di Belluno, d'anni 38, vedovo, casellante in Airolo, e posto in accusa da- vaoti al tribunale distrettuale di Leventina, siccome preve- DutO colpevole di avere, per inavvertenza 0 negligenza, sviato il treno ferroviario nella stazione di Airolo il 1.6 maggio p.o p.o, causando lesioni personal i a R~melli Alessio ~i

Giuseppe e danneggiando i fratelli Lotta d'Alrolo. » - 11 dibattimento segal nel 18 ottobre e la sentenza dello stesso giorno dei tri: bunale correzionale del distretto di Leventina, fondata sugli art. 400, 410 e 320 § 1. del codice penale ticinese, portava : «condanna del Lafferma alla detenzione di cinque giorni, » oltre ai sette di prigionia preventiva già subita, alla tassa » di giustizia in fr. 37,50 c., al pagamento delle. spese p~o » cessuali ed al risarcimento dei danni alle parti Ramel e 252 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » Motta, da liquidarsi in separata sede, salvo in loro il diritto » verso altri del caso. » C. A vuta comunicazione di tale giudizio soltanto ai 4 aprile del 1884, il Consiglio federale incaricava l' indomani il suo dipartimento di giustizia e polizia d'interporre appello contro lo stesso, e riservavasi a un tempo di ricorrere in cassazione presso il Tribunale federale, qualora ciò fosse necessario. Se- nonché al telegramma D aprile, col quale il dipartimento federale pregava il Consiglio di Stato ticinese d'invitare il procuratore pubblico a notificare in suo nome l'appello ed a compiere ogni formalità richiesta dalla legge, specie dall'art. 159 della procedura penale cantonale, per la ragione che si era applicata a torto la legge penale ticinese anziché il codice federale, il governo rispondeva telegraficamente : « Decreto » concernente l'affare Lafferma, edita in via principale art. } } l'articolo 14 del codice penale federale ricordati nel vostro ufficio 14 } } agosto 1883. e subordinatamente nostro codice penale. } ) Prevedeva nel caso grave, competenza legislazione » federale ? Il caso leggero, in cui applicabile codice penale } ) nostro, CIO che sembra a noi pienamente corretto. Tribunale } ) nelle Leve-ti-a giudico caso meno grave. Procuratore pubblico » - hco. ha deciso di desistere dall'appellazione. » Crediamo quindi inutile. e senza risultato l'appellazione oggi, ) n?n s~mbrando al Consiglio federale avere qualità interver- » mre. ne e~me procuratore pubblico, qualità già delegata in » funzionario cantonale ticinese, ne come parte civile, per il danno non lo riguarda. In ogni caso procuratore pubblico » generale qui chiamato, sebbene d'accordo con noi e considerazioni suesposte, interporrà appello oggi stesso come vostro } } stro mandatario e per non trascorrere termini. » .J? Dopo che. il dipartimento federale di giustizia e polizia e? Il governo ticinese si ebbero scambiate delle particolarità relative ? l'effettiva attendibilità di un'appellazione come quella dichiarata dal primo e sulla giuridica fondatezza della sentenza di Faido, - il tribunale ticinese di appello, « ritenuto che le autorità cantonali devono in simili casi II. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39. » procedere a stregua della procedura penale cantonale in » materia correzionale, tanto più in difetto d'una procedura penale » federale correzionale, quella esistente, del 27 agosto 185f, » non contemplando che fatti a sottoporsi alle assise federali; » ritenuto che il ministero pubblico cantonale fa le funzioni » di ministero pubblico federale, e che, a tenore dell'art. 159 » della procedura cantonale, può appellarsi dalle sentenze dei » tribunali correzionali entro cinque giorni dalla » loro comunicazione; » ritenuto che la sentenza, regolarmente intimata il 22 ottobre 1883, fu accettata dal condannato e che sotto il 5 novembre dello stesso anno venne dal ministero pubblico proposta la } ) desistenza dall'appellazione d'ufficio, omologata lo stesso » giorno della camera di accusa, per cui quella sentenza deve » ritenersi passata in cosa giudicata, ed aversi per nulla e » come non avvenuta la tardiva appellazione interposta dal » procuratore pubblico il 7 aprile 1884; } ) considerando che il titolo dell'appellazione interposta, » d'ordine del Consiglio federale, dalla sentenza del tribunale » di prima istanza in questo processo, fondandosi al fatto » dell'applicazione del codice penale cantonale, anziché del } ) codice penale federale, questo tribunale non potrebbe in » ogni caso occuparsene che come tribunale di cassazione, il » che non è più possibile, dopo che, per effetto delle dispo- »

sizioni contenute nella legge 10 maggio 1883 in riforma della procedura penale cantonale, anche la cassazione in materia penale venne abolita, » pronunziava il 29 maggio 1884 : « L'appellazione 7 aprile » scorso interposta dal procuratore pubblico per ordine del Consiglio federale contra la sentenza 18 ottobre 1883 proferita dal tribunale di Leventina nel processo costruito contro Lorenzo Lafferma, non è ammessa. » E. Di là il ricorso di diritto pubblico 28 ottobre 1884 del Consiglio federale, con cui chiede a questa Corte la cassazione del giudizio ticinese di appello, adducendo in sostanza, a conforto di simile domanda, le seguenti considerazioni : « La persecuzione giudiziaria dei reati previsti dal codice 254 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. penale federale appartiene in massima al novero dei diritti di sovranità della Confederazione, e se riguardo ad alcuni reati, particolarmente enumerati nell'articolo 73 di detto codice, la Legge ha disposto che dovevano essere giudicati esclusivamente dalle assise federali, per gli altri, invece, il foro competente vuol essere designato in un modo dal Consiglio federale. Dice bensì l'articolo 74 ibidem che questi delitti « sono di regola mandati alle autorità cantonali, sia per l'inchiesta che pel giudizio, » ma lascio libero tuttavia al Consiglio federale « di farli esaminare » giusta la procedura federale e giudicare dalle assise federali, » aggiungendo che « i tribunali che avranno a giudicare, applicheranno le disposizioni di questo codice » (penale federale). Ora, poichè il caso Lafferma cadendo indubbiamente sotto la sanzione dell'articolo 67 letter. b del codice federale, si avrebbe dovuto applicargli il disposto di quest'esso; il tribunale della Leventina l'ha giudicato, all'incontro, all'unica stregua del codice penale ticinese, ed il tribunale di appello ha respinto la nostra appellazione dal medesimo, col dire che non siamo competenti a far uso di questo mezzo di rimedio processuale. Siamo dunque in presenza di un conflitto di competenza fra autorità federali da una parte e cantonali dall'altra ed il giudicare sullo stesso appartiene, giusta gli art. 113 N° 1. della costituzione federale e 56 della legge organico-giudiziaria, al Tribunale federale. { La nostra competenza a far uso da noi medesimi, anche separatamente dal ministero pubblico cantonale è cumulativa e connessa, di tutti i mezzi di diritto che ne porge la legislazione del cantone rispettivo onde procurare esecuzione ai prescritti del codice penale federale, e ad adire, in casi di denegata giustizia, il Tribunale federale. siaturisee : I. dagli art. 95 e 102 N° 2 della costituzione federale a tenore dei quali « il Consiglio federale è la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione », « vi alla osservanza della costituzione, delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni della Confederazione, ecc., prende le disposizioni che si richiedono per il loro mantenimento, sia di moto proprio. H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39. prio, sia dietro ricorsi al Tribunale federale, » e sarebbe quindi anche, eventualmente, in diritto di cassare da se medesimo entrambi i querelati giudizi ticinesi; 11. dai combinati art. 1. 03 della costituzione fed. e 25 della risoluzione fed. 21 agosto 1871 sull'organamento del Consiglio fed., in virtù dei quali « il dipartimento fed. di giustizia e polizia ha da vegliare sulla completa osservanza della costituzione fed. e delle leggi fed. in generale » e specialmente « da incoare e invigilare le inchieste penali erette in dipendenza dal codice penale federale, » ecc. ; Ur. dall'art. 78 del eod. pen. fed. che deferisce al Consiglio fed. l'incarico della sua esecuzione. « L'avere privati del diritto di appellazione, che l'art. 159 della proe. pen. cant. ci consentiva, si qualifica pertanto come una negazione delle nostre competenze e in pari tempo come un diniego di giustizia. « Ne vale il trincerarsi dietro la rinuncia a quel diritto da parte del ministero pubblico cantonale, perchè, urtando il giudizio di prima istanza contro il preciso disposto del eod. pen. fed. (art.

741. 10 i. f.), non era lecito rinunciare ad ag- gravarsi dal medesimo senza confermare l'offesa al disposto stesso, all'esecuzione del quale noi eravamo perentoriamente tenuti. E tanto meno era lecito di farlo nel caso concreto, in quanto che, deferendo la vertenza ai tribunali ticinesi noi ci eravamo espressamente riservata la comunicazione in tempo utile del ridetto giudizio, al fine appunto di poter adoperare contro esso i rimedi legali che fossero necessari. Solo quando ci fosse stata data quella comunicazione in tempo utile e prima della rinuncia fatta all'appello dal pubblico procuratore cantonale, si avria potuto farci carico del silenzio nostro in confronto si della sentenza illegale come della rinuncia, epper6 della violazione del codice fed. di cui tanto il tribunale distrettuale quanto il pubblico ministero si sono resi colpevoli. » Parimenti non regge l'argomentazione che il tribunale di appello vorrebbe desumere dal fatto dell'avvenuta soppressione cantonale della cassazione in materia penale, perche se 256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. realmente nel canto ne Ticino non fosse piu possibile di far valere mediante appello tutte le eccezioni che prima si potevano esercitare per la via della cassazione, la legge, 10 maggio 1883, che creò quivi un tale stato di cose, dovrebbe dirsi contraria alla costituzione ed alla legislazione federale, siccome quella che renderebbe impossibile l'esecuzione di quella e condurrebbe diritto alla denegata giustizia. » F. Nella sua memoria responsiva del 14 gennaio 1885 il governo ticinese concludere alla completa reiezione dell'avanzato gravame, opponendo, per sommi capi, a quelli del Consiglio federale i riflessi che seguono : } ) Noi non misconosciamo punto al Consiglio federale le attribuzioni da lui invocate, ma non crediamo di poterlo seguire nelle deduzioni che egli ne trae, perche se le sue teorie al riguardo dovessero prevalere, qualunque divisione tra gli uffici dell'autorità politica e quelli dell'autorità giudiziaria verrebbe a scomparire, perche - cioè - nell'incarico generale ed eziandio speciale che il potere politico tiene di curare l'esecuzione delle leggi non può essere contenuta, secondo noi, una così ampia facoltà da autorizzare perfino la cassazione di una sentenza del magistrato giudiziario. Il Consiglio federale è bensì incaricato di far osservare il cod. pen. fed., ma non di applicare le disposizioni; questo è compito esclusivo dei tribunali federali e cantonali, epperò ciò che nella fattispecie il tribunale ticinese di ultimo grado ha statuito e così giudicato, forma legge. In altre parole, il Consiglio federale era padrone di deferire la causa Lafferma alle assise fed., anziché ai tribunali ticinesi, ma dal momento che egli ha preferito questo giudice a quello, sembra a noi che egli debba accettare la sentenza in quel modo che la accettano i cittadini del cantone Ticino. } ) Riteniamo poi infondate in genere e affatto erronee a riguardo del tribunale di Leventina le apprezzazioni legali del petitorio concludenti a dire che l'autorità giudiziaria ticinese non vuole applicare la legislazione federale. E valga il vero : 11 decreto d'accusa riguardante il fatto in causa sottoponeva il Lafferma al tribunale di Leventina siccome colpevole di H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39. 257 danneggiamento colposo, prevedendo simultaneamente le disposizioni dei codici penali federale e ticinese. Ora l'art. 67 -e relativi dei cod. fed. prevedgono la colpa dei funzionari ferroviari, ma limitatamente al caso in cui il danno od il pericolo è recato a persone e merci trasportate sopra le strade ferrate; " cod. ticinese agli art. 400-410 e relativi, all'invece non pone restrizione alcuna e contempla qualsiasi danno. L'incidento avvenuto per negligenza del Lafferma aveva danneggiato dei vagoni carichi di materiale fermo in stazione, ma eziandio ferito il Ramelli ed i cavalli frotta da lui condotti. Non trattandosi quindi, a riguardo specialmente del danno riportato dal Ramelli e dai Molta, di « persone o merci trasportate sulla strada ferrata, » sorgeva il dubbio se fossero applicabili le disposizioni restrittive dei cod. fed., ein questo dubbio sta l'unica ragione per la quale il

tribunale di Leventina eondanno il La fl'erma, applieando il eod. tieinese ad eselusione dei federale. » Parla, infine, il Consiglio fed. di denegata giustizia, ma intieramente a torto, eoneiossiaehe nel caso partieolare il magistrato ticinese della prima e seeonda istanza non siasi punto rifiutato a giudieare sulla sottopostagli contestazione, ma l'ab- bia faUo anzi in base a leggi positive. » G. N elle rispetlive allegazioni di repliea e dupliea le parti si limitano a riepilogare sllecintamente ed a riehiamare sen- z'altro le vicendevoli ragioni ed obbiezioni gia prima lauta- meute esposte. Premessi - in linea di diritto - i seguenti ragionamenti. • ~ 0 La querel,a ehe i I Consiglio federale solleva eontro il giu- dIZIO 29 magglO 1884 dei tribunale tieinese di appello non si manifesta co me una ist;wza di eassazione, giusta l'art. 55 della legge federale 27 gi lIigno 1874 sulla organizzazione giu- diziaria federale, ma come un ricorso di diritto pllbblico fon- dato slgli art. 56 e 59 lett. a della medesima legge, i qllali ehiamano il tribunale federale a giudicare sui ( { eonflitti di » competenza tra autoritJ. federali da una parte e autorita ean- » tonali dall' alt ra parte } ) e slllila « violazione di quei diritti XI - 1885 t8 258 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BundesVerfassung. » che sono guarentiti ai privati ed alle corporazioni 0 dalla » costituzione federaJe e dalle leggi federali relative aHa sua » esecuzione 0 dalla costituzione deI loro cantone. » Conviene quindi esaminare innanzitulto se ricorrano:- tutti e ~in?ol~, nel caso della fattispecie, gli estremi della mvocat~ ~1?flSdl zione di questa Corle, 0 - specialmente - se trat.tl~1 m con~ creto di un vero conflitto di competenza tra autoflta federal e cantonali, a mente dell'art. 113 N° 1 delJa costituzione f~de rale e se il Consiglio federale abbia veste per aggravarsi da un diniego di giustizia sulla scorta dei. gia riferito ar~. 591lett. a. 20 L' nna questione e l' alL ra voghono essere flsolute nel senso della negativa. . . Il Consiglio federale fa invero derivare Il preteso confhtto di competenza dal duplice fatto dell' avere il tribunale de.lla Leventina, in onta al preciso prescritto dell'art. 74 del codlc.e penale federale, applicato esclusivamente.il diri:to penale tl- cinese ad un delitto cadente sotto la sanZIOne dl quello fe~e. rale (ossia dell'art. 67 lett. b di delto codice), e dell'e~se:sl 11, tribunale superiore cantonale rifiutato ad ammett~r~ 11 nme- dio giuridico deli' appello esperito da esso Conslgho contro siffaUo illegale procedimento. . . Ma l'omessa od erronea applicazIOne dei dmtto federal~ da parte dei tribunali cantonali puo solo formare l'oggetto d~ una istanza per cassazione, mentre questa - n~~le att~ah condizioni legislative (le quali rendono sempre pm mamfe- stamente desiderabile una pronta riforma in argomento delle vigenti discipline sulla organizzazione giudizi~ria fede~ale).-: non e certamente proponibile nel caso parLicolare dl cU! SI tratta, conciossiache l'intervento della Corte di cassazione non possa invocarsi, giusta la pratica giurisprudenza,. se non lad- dove si abbia avuto in precedenza una causa denvata da .tra- sgressione alle leggi fiscali e di polizia della Co~federaz~one (vedi la sentenza 25 gennaio 1879 della ~orte ~l ca~sazIO~e del Tribunale federale nella causa Messerh e C.I). L OI~es~a od erronea applicazione dei diritto federale da parte dm t~l bunali cantonali non puo invece - per se soja - dare vIta ad un conflitto dei genere di quelli di wi ragiona l'art. H3 N0 1 della costituzione federale, perche non in genera verun II. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 39. 259 . contrasto fra il potere federale edil cantonale circa la esten- zione delle loro sovranita e delle rispettive attribuzioni loro e?tr.o i limiti. fissati d all a. costituzione federale. E neppure pUD dlrsI, scatuflre un confhtto di competenza dallamentato con- tegno deI tribunale tic~n~se di ultimo grado, non avendo que- s~o contestato . al Co?sl~ho federale la facolta d'interporre \_ dl moto proprIO ed Jndpendentemente dal ministern pubblico cant~n~le - l'~pp~llazion~ in discorso, ma essendosi piutto- sto hmItato a dJ(;hlararla m procedura, perche tardivamente proposta,

inammissibile. Quanto al governo del cantone Ticino, oltre che il ricorso non è contro di lui diretto, risulta eziandio dall'incarto che ]~ngi dall.' opporsi alle richieste del Consiglio federale, esse VI ha ogni volta e senza riserva né protesta alcuna ottenuto. Co si . quando ~icevette incarico di deferire il processo L'afferma al. tribunali competenti e co si del pari quando fu invitato a far. m~rporr~ da~ procuratore pubblico l'appellazione contro il giudicato di prima istanza. . 3~ L'art. 59 lett. della Legge sulla organizzazione giudiziaria fed. può essere invocato, giusta il suo stesso tenore letterale, soltanto da ( { privati » 0 da « corporazioni. ) } Ora il Consiglio federale non è certo da considerarsi né come un consorzio di privati, né - quando non si tratti di contestazioni fiscali - come una corporazione, né in genere come un soggetto giuridico avente diritti propri, ma si appalesa evidentemente quale una pubblica autorità, ossia quale un organo dello Stato.' a cui spetta solo di esercitare gli attributi di sovranità (vedansi al riguardo le sentenze di questa Corte nelle cause dei tribunali di Obereggen, Sciaffusa e Trins pubblicate a pagine 232, 532 e 449 dei volumi VI, V e VIII . della Raccolta ufficiale). Il Consiglio federale non può quindi aversi in conto di legittimato a promuovere - per la via del citato art. 59 lett. a - la subordinata querela per titolo di denegata giustizia, epperò il Tribunale federale decide: Di non entrare in materia sul ricorso avanzato dal Consiglio federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.